

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

Oggi, 20 aprile 2020,

tra

The Swatch Group (italia) S.p.A., rappresentata, congiuntamente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Calogero Polizzi, e dal procuratore speciale, Dott. Matteo Renato Roberto Serloreti, assistita dagli Avv.ti Annarita Ammirati e Antonio Pantò (di seguito anche solo la "Società"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rispettivamente in persona dei signori Federico Antonelli, Marco Demurtas e Paolo Proietti, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A. (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

- A. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi provvedimenti restrittivi - le attività commerciali al dettaglio della Società sono state sospese a decorrere dal 12 marzo 2020, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti addetti a tutte le unità locali e connessa riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza presso la sede centrale di Milano, per i quali è stata adottata, il più possibile la modalità di lavoro agile;
- B. in data 16 aprile 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di richiesta di trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ("C.I.G.D.") ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (successivamente integrato dall'art. 41 del D.L. 23/2020) anche ed ai sensi del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 per n. 522 addetti presso la sede legale di Milano, il Magazzino di Cusago (MI), e tutte le proprie unità locali indicate nell'Allegato 1 (di seguito, collettivamente, le "Unità") al presente verbale con decorrenza dal 1° aprile 2020 per un periodo di 13 settimane nelle Regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, così come richiamati dall'art. 3 del suddetto Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (e dalla Lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane in tutte le altre Regioni;
- C. la Società, avendo diritto, dal punto di vista normativo solo alla CIGS, si trova nell'impossibilità di accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale", previsto ex art. 19 del D.L. n. 18/2020 (come specificato dalla Lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020).
- D. le Parti hanno, dunque, esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla C.I.G.D. come indicato al punto che precede;
- E. l'esame di cui sopra è stato svolto a livello centralizzato per tutte le Unità, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020;

### Tutto ciò premesso:

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per un massimo di n. 522 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1.
- 2) Il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza dal 1° aprile 2020 e per il periodo massimo di 13 settimane nelle Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, così come richiamati dall'art.



3 del suddetto Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 (e dalla Lettera F della menzionata circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) e di 9 settimane nelle restanti Regioni;

- 3) Il ricorso alla C.I.G.D. interesserà un totale di n. 522 dipendenti, dei quali n. 364 con sospensione a zero ore e n. 158 con riduzione fino a zero ore come meglio descritto in dettaglio nell'Allegato 1.
- 4) Le Parti si danno atto che saranno esclusi dalla richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale i dirigenti e le figure professionali addette ad attività necessarie a garantire la continuità dell'operatività aziendale (responsabile dell'amministrazione, Ufficio delle Risorse Umane, Ufficio Legale, addetti ai Servizi di Informatica, la PR manager, l'assistente di direzione, addetti al controllo di gestione). Per tali figure, si darà priorità al lavoro svolto in modalità agile.
- 5) Le parti convengono, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi (o per i quali è in atto la riduzione di orario), con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
- 6) Inoltre, si conviene che, nel caso in cui si verificassero le condizioni, anche normative, per la riapertura, anche parziale, di uno o più Unità, i relativi dipendenti saranno richiamati in servizio con modalità che consentano, ove possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e la fungibilità professionale, periodi di collocazione in CIGD omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, prevalentemente su base verticale, ovvero su base di singola giornata o multipli di questa (con particolare riferimento ai lavoratori part time).
- 7) Il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020.
- 8) Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita, in modalità di videoconferenza, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera F della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.

Avv. Annarita Ammirati

Avv. Antonio Pantò

Paolo Pravegni